

**Legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 (BUR n. 63/2009)  
(Abrogata)**

**NORME IN MATERIA DI GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL  
CONTENZIOSO SANITARIO (1)**

Legge abrogata da comma 1, articolo 18, della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43. Il comma 2 ha disposto che deve intendersi fatta salva la validità ed efficacia dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia di copertura del rischio sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

1() La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 87/2009 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 46/2009), con il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2 e 3 e delle disposizioni con essi inscindibilmente connesse, per violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. Con sentenza n. 178/2010 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 20/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza di tutte le questioni promosse, individuando la materia in cui ricadono le norme impugnate nella “tutela della salute”, attribuita alla competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione.